

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI
INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE PER PERSONE PROVENIENTI DAL
CIRCUITO PENALE
L.I.B.E.R.I. - EDIZIONE 2**

**FAQ
AGGIORNAMENTO AL 08.01.2024**

QUESITO 1:

In riferimento all'Avviso in oggetto si chiede se nel caso dell'area territoriale "Città Metropolitana di Cagliari, Prov. Sud Sardegna, Prov. Oristano" la proposta progettuale debba necessariamente svilupparsi sull'intera area individuata o, in considerazione dell'estensione del territorio, sia possibile circoscrivere l'intervento ad.es. ad una sola provincia.

RISPOSTA 1:

La proposta progettuale deve svilupparsi sull'area territoriale per la quale si partecipa secondo i criteri stabiliti all'art. 10 dell'Avviso. Inoltre, come indicato nell'Avviso all'art. 14 "Valutazione e selezione delle proposte progettuali", la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri previsti e che il criterio "a. Qualità e coerenza progettuale" annovera, tra quelli previsti, il sub-criterio "a.5 Capillarità territoriale degli interventi e modalità attuative per favorire la partecipazione".

QUESITO 2:

Si chiede se anche i Comuni possono essere soggetti ospitanti.

RISPOSTA 2:

Oltre che presso i datori di lavoro privati, i tirocini di inclusione sociale possono essere attivati anche presso soggetti pubblici, nel rispetto delle rispettive disposizioni e procedure interne. Si precisa che, come indicato all'art.6 dell'Avviso, i beneficiari (tutti i componenti nel caso di raggruppamento) non potranno rivestire nell'ambito dei tirocini il ruolo di soggetti ospitanti.

QUESITO 3:

Nel caso di un Consorzio di cooperative sociali, il Consorzio può avere il ruolo di capofila e le cooperative consorziate enti ospitanti?

RISPOSTA 3:

Come indicato nell'Avviso all'art. 5 "Soggetti beneficiari e requisiti per la partecipazione", possono partecipare alla procedura le imprese sociali, le cooperative sociali e i loro consorzi e le associazioni di promozione sociale anche in raggruppamento ATI/ATS (costituito o costituendo) con altri soggetti, purché con ruolo di capofila. L'art. 6 dell'Avviso stabilisce che i beneficiari (tutti i componenti nel caso di raggruppamento) non potranno rivestire nell'ambito dei tirocini il ruolo di soggetti ospitanti. Anche con riferimento al Consorzio di cooperative si può ravvisare un raggruppamento in quanto il Consorzio stesso rappresenta un'aggregazione durevole di soggetti che nasce da un'esigenza di cooperazione e assistenza reciproca (cfr Consiglio di Stato, SEZ III, sentenza del 4/02/2019 n. 865).



agenzia sarda pro su traballu
agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

QUESITO 4:

Nel caso di un Consorzio di cooperative sociali, i tutor di progetto devono essere dipendenti del consorzio o possono essere anche dipendenti delle cooperative consorziate?

RISPOSTA 4:

Il ruolo di Tutor di Progetto può essere svolto sia da personale interno al Consorzio che da personale esterno purché sia in possesso dei requisiti indicati all'art.11 (comprovata esperienza professionale di durata di almeno 24 mesi, anche non continuativi, maturata negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della domanda nell'ambito di attività di inserimento sociale e lavorativo specificamente rivolte a soggetti svantaggiati) e ne venga garantita la presenza per tutta la durata dei percorsi di inserimento dei destinatari. Il ruolo di Tutor Aziendale, invece, dovrà essere individuato tra i lavoratori dell'azienda ospitante in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato.